CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
RELATIVO AL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA DEI MATERIALI OCCORRENTI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DELL'ANNO 2008

ART. 1
Oggetto del servizio

1. L'appalto ha per oggetto la predisposizione, la stampa, il confezionamento e la consegna dei materiali occorrenti per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, che sarà indetta dalla medesima Provincia per una domenica compresa tra il 28 settembre 2008 e il 9 novembre 2008 nonché, nel caso in cui lo renda necessario l'esito del primo turno di votazione, per il turno di ballottaggio per l'elezione del Presidente della Provincia.

2. L'appalto è ripartito in quattro lotti. La descrizione del materiale contenuto in ciascun lotto è riportata nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente capitolato.

3. I termini per la predisposizione, la stampa, il confezionamento, la consegna dei materiali sono vincolanti per le imprese aggiudicatarie e non sarà ammesso ritardo, per alcun motivo, compreso lo sciopero. I termini temporali indicati nell'allegato 1 sono stati calcolati ipotizzando che le elezioni provinciali siano indette per **domenica 26 ottobre 2008**; tali termini potranno essere modificati qualora la consultazione fosse fissata in altra data. Nell'ipotesi di ballottaggio i termini per le relative forniture verranno comunicati all'occorrenza.

4. I quantitativi dei materiali di cui all'allegato 1 sono suscettibili di aumento o diminuzione nel limite del venti percento (ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale n. 19 luglio 1990, n. 23) in base all'effettivo numero degli elettori e alle esigenze del servizio che si dovessero verificare.

5. I quantitativi esatti dei materiali da consegnare alla Provincia per il primo turno e per l'eventuale ballottaggio saranno tempestivamente comunicati alle imprese aggiudicatarie a cura della Provincia medesima.

6. Per le sezioni elettorali situate nei comuni ove sono insediati i gruppi linguistici ladino, mocheno e cimbro (Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei; Palù del Fersina, Fierozzo e Frassilongo; Luserna) il materiale elettorale dovrà essere predisposto, tradotto e stampato secondo le indicazioni e le quantità fornite dalla Provincia rispettivamente per ciascun gruppo linguistico.

ART. 2
Ammontare e modalità dell'appalto

1. L'importo complessivo del servizio in oggetto posto a base d'appalto, al netto degli oneri fiscali, è pari a Euro 194.000.00.= e risulta così suddiviso:

1° lotto: base d'asta pari a Euro 20.000,00.=
2° lotto: base d'asta pari a Euro 48.000,00.=
3° lotto: base d'asta pari a Euro 71.000,00.=
4° lotto: base d'asta pari a Euro 55.000,00.=

2. La procedura di aggiudicazione prescelta è l'asta pubblica, ai sensi dell'art. 19, della legge provinciale n. 23 del 1990, e il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 18 comma 12 della legge provinciale n. 23 del 1990 e dell'art. 10 del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

ART. 3
Prezzi contrattuali

1. Nei prezzi contrattuali si intendono compresi e compensati, senza eccezione, ogni materiale e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorrano alla realizzazione del servizio a cui il prezzo si riferisce.

2. I prezzi offerti dall'impresa nell'offerta economica, tenuto conto del punto precedente e di tutte le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale d'oneri, si intendono remunerativi, per l'impresa, di ogni spesa generale e particolare. I prezzi sono quelli di aggiudicazione, sono fissi e invariabili fino alla conclusione del servizio indipendentemente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

3. Con riferimento al turno di ballottaggio il prezzo di aggiudicazione per ciascun lotto sarà aumentato secondo quanto disposto all'articolo 13.

ART. 4
Descrizione del servizio

1. Il servizio comprende:

a) la predisposizione di tutto il materiale specificato nei lotti di cui l'impresa risulti aggiudicataria, secondo le modalità contenute nell'articolo 5;
b) la stampa del materiale indicato alla lettera a), secondo le modalità riportate nell'articolo 6 e nell'allegato 1;
c) il confezionamento del materiale indicato alla lettera a), secondo le modalità riportate nell'articolo 7 e nell'allegato 1;

d) la consegna del materiale indicato alla lettera a), secondo le modalità riportate nell'articolo 8 e nell'allegato 1;
e) la predisposizione, la stampa, il confezionamento e la consegna dei materiali necessari per l'eventuale turno di ballottaggio;
f) la traduzione in lingua ladina, mochena, cimbra e tedesca, secondo quanto indicato nell'articolo 5, comma 2, dei materiali compresi nei lotti.

ART. 5
Modalità di esecuzione del servizio: a) Predisposizione

1. La Provincia fornisce un campione di ogni modello, che non può essere modificato senza il previo consenso della Provincia medesima.

2. I contrassegni di lista devono essere riprodotti secondo i colori originali dei contrassegni ammessi dall'Ufficio centrale circoscrizionale e nelle dimensioni che saranno di volta in volta comunicate dalla Provincia.

3.I materiali per i quali nei vari lotti è prevista la stampa in lingua italiana, ladina, mochena, cimbra e tedesca devono essere predisposti e consegnati in lingua italiana e ladina con riferimento alle sezioni elettorali dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, in lingua italiana, tedesca e mochena con riferimento alle sezioni elettorali dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo e Frassilongo, in lingua italiana, tedesca e cimbra con riferimento alla sezione elettorale del comune di Luserna e in lingua italiana e tedesca con riferimento alle sezioni elettorali dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna. La traduzione deve essere approvata dalla Provincia.

ART. 6
Modalità di esecuzione del servizio: b) Stampa

1. Per ogni modello il tipo e il colore della carta, che deve possedere comunque le caratteristiche di quella in normale uso per le consultazioni elettorali, devono essere preventivamente concordati fra la Provincia e le imprese aggiudicatarie.

2. La carta da utilizzare per le schede di votazione e per le tabelle di scrutinio deve avere le seguenti caratteristiche:
a) tipo uso mano;
b) grammatura al metro quadro: gr. 100; per la copertina delle tabelle di scrutinio: gr. 250/300;
c) priva di imperfezioni di fabbricazione e adatta ad evitare la trasparenza della stampa;
d) colore bianco per le schede di votazione e colore avorio per le tabelle di scrutinio.

3. La parte esterna della scheda di votazione deve essere stampata a due colori con un motivo che eviti la trasparenza della stampa. La parte interna della scheda **deve essere stampata a quattro colori**. Il colore deve comunque essere uniforme per tutti i comuni della provincia. I riquadri di testo devono essere stampati in nero, ad eccezione dei contrassegni di lista che devono essere riprodotti nei colori originali, sulla base del formato e delle indicazioni forniti dalla Provincia. Sulla scheda stampata non deve apparire alcuna imperfezione di stampa. La carta e il modello di ogni tipo di scheda devono ottenere il visto di approvazione da parte della Provincia. Di

ogni scheda devono essere stampati 300 facsimile da consegnare tempestivamente e separatamente alla Provincia.

4. Durante la stampa delle schede di votazione l'impresa aggiudicataria deve consentire alla Forza pubblica incaricata della sorveglianza il libero ingresso e garantire la possibilità e le migliori condizioni per permetterne lo **stazionamento permanente** nello stabilimento.

5. L'impresa aggiudicataria è tenuta a procedere alla stampa solo quando la bozza dell'originale ha ottenuto il "visto si stampi" da parte del Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta ed elettorale della Provincia o da un suo delegato. Il controllo delle bozze di tutti i modelli, in dimensioni originali, è effettuato presso la Provincia e la loro trasmissione e restituzione è a totale carico dell'impresa aggiudicataria. **Non sono accettate bozze trasmesse tramite fax o posta elettronica.**

ART. 7
Modalità di esecuzione del servizio: c) Confezionamento

1. E' a carico dell'impresa aggiudicataria del **lotto IV** il servizio di confezionamento dei pacchi contenenti tutti i materiali, forniti dalla Provincia, necessari per il funzionamento di ogni ufficio elettorale di sezione, sia con riferimento al primo turno di votazione che all'eventuale turno di ballottaggio. Devono essere confezionati tanti pacchi quante sono le sezioni elettorali tenuto conto del tipo di sezione istituita. Il servizio di confezionamento comprende le attività di accertamento e di verifica dei materiali da inserire nei pacchi, di conteggio e di raccolta dell'esatto numero di copie di ogni modello per ciascuna sezione del comune, del loro inserimento nel pacco assieme al materiale fornito direttamente dalla Provincia, di suddivisione dei pacchi confezionati sulla base degli itinerari predisposti dalla medesima Provincia per la consegna a ciascun comune e del loro caricamento sugli appositi automezzi. Il confezionamento deve essere completato in tempo utile per consentire la consegna del materiale presso tutti i comuni entro il martedì precedente la data di svolgimento del primo turno di votazione e, nel caso in cui si svolga il turno di ballottaggio, entro il giovedì antecedente la data della votazione. Il luogo dove deve essere effettuato il servizio di confezionamento di cui al presente punto sarà messo a disposizione dalla Provincia, con onere a proprio carico.

2. Il confezionamento delle schede deve essere ordinato per sezione, per scorta sezione, per scorta comune e per scorta Provincia, secondo i dati e le indicazioni forniti dalla Provincia. L'etichetta deve riportare l'indicazione del tipo di consultazione, del committente (Provincia autonoma di Trento), del comune, della sezione, del numero delle schede contenute in ogni pacco e, per le schede di scorta, l'indicazione "schede di scorta" e il relativo quantitativo.

3. Le schede stampate devono essere piegate, confezionate in pacchi sigillati ed etichettati e consegnate alla Provincia in data da concordarsi e comunque non oltre il termine indicato nell'allegato 1. I pacchi per le sezioni devono inoltre essere raggruppati per comune di appartenenza.

4. La sigillatura dei pacchi contenenti le schede di votazione è effettuata a carico dell'impresa aggiudicataria nello stabilimento dove sono stampate le schede da parte, o sotto la diretta sorveglianza, di personale provinciale appositamente incaricato. Le modalità con le quali effettuare la sigillatura devono essere tempestivamente concordate con la Provincia.

ART. 8
Modalità di esecuzione del servizio: d) Consegna

1. La consegna dei materiali deve avvenire rispettando i termini e le modalità che sono specificati per ogni modello nell'allegato 1. Se non altrimenti specificato il materiale dovrà essere consegnato alla Provincia.

2. La Provincia si riserva di confermare o di modificare i termini di consegna nel momento in cui la data delle elezioni sarà fissata. Per sopravvenute circostanze, la Provincia può comunque disporre lo spostamento dei termini di consegna. I termini di consegna del materiale necessario per l'eventuale turno di ballottaggio non indicati nell'allegato 1 sono comunicati dalla Provincia non appena noto l'esito del primo turno di votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e la necessità di procedere al secondo turno di votazione.

3. La consegna dei manifesti di convocazione dei comizi di cui al lotto I, a carico dell'impresa aggiudicataria, deve essere effettuata tempestivamente in tutti i comuni entro il termine **perentorio** indicato nell'allegato 1.

ART. 9
Variazioni all'appalto

1. La Provincia in conseguenza di sopravvenute esigenze si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, le eventuali variazioni quantitative o qualitative in più o in meno che si rendessero necessarie in relazione a ciascun modello di cui si compone il presente appalto (art. 29 comma 1 della legge provinciale n. 23 del 1990). L'impresa aggiudicataria è chiamata a fornire le maggiori o minori quantità richieste, nel limite del quinto dell'offerta presentata, agli stessi patti, prezzi e condizioni definiti nel contratto.

ART. 10
Modalità di esecuzione del servizio: Disposizioni comuni

1. L'impresa aggiudicataria si impegna a dare piena e tempestiva esecuzione al presente capitolato speciale e a tutte le disposizioni e le istruzioni di dettaglio che si rendessero necessarie per la predisposizione, la traduzione, la stampa, il controllo delle bozze, il confezionamento, la consegna e la spedizione dei materiali, anche per l'eventuale turno di ballottaggio. La Provincia potrà impartire disposizioni e istruzioni sia prima che durante lo svolgimento del servizio. A tal fine la persona individuata dall'impresa aggiudicataria ai sensi dell'articolo 17 deve presentarsi quotidianamente presso la Provincia in orario da concordarsi volta per volta.

2. L'impresa aggiudicataria si impegna altresì a consentire libero ingresso in tipografia al personale autorizzato dalla Provincia.

3. L'impresa aggiudicataria è responsabile dell'esattezza di stampa in conformità alla bozza munita del "visto si stampi", dell'esatta quantità dei modelli contenuti nei pacchi (con particolare cura per le schede di votazione), del regolare confezionamento dei pacchi con l'etichettatura,

l'indirizzo e l'indicazione esterna della quantità ed eventualmente della lingua nonché della regolare e tempestiva consegna o spedizione secondo quanto previsto dall'allegato 1.

4. Il lavoro deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, con obbligo di rifacimento qualora la Provincia lo riscontrasse non rispondente alle esigenze dell'impiego.

5. Tutti i modelli comunque predisposti e realizzati dall'impresa aggiudicataria rimangono di esclusiva proprietà della Provincia.

6. L'impresa aggiudicataria garantisce la reperibilità della persona individuata ai sensi dell'articolo 17 e la disponibilità delle apparecchiature il giorno di votazione, quello precedente e quello successivo, anche con riferimento all'eventuale turno di ballottaggio.

ART. 11
Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:

- il presente capitolato speciale d'appalto nonché l'allegato 1 che ne forma parte integrante;
- l'offerta dell'impresa aggiudicataria.

ART. 12
Tutela dei lavoratori dipendenti

1. Nell'esecuzione del servizio l'impresa appaltatrice è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro nonché da quello integrativo territoriale vigente per il settore e nel luogo in cui si svolgono i lavori, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, etc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

2. L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti in materia di assunzione, tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori; è richiamata in particolare la rigorosa osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro concernenti i trasferimenti del personale.

3. L'impresa appaltatrice solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione appaltante in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai punti 1 e 2, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto spettante al personale dipendente nonché al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

4. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 35, comma 2, del D. L. n. 223/2006 (convertito con modifiche dal D. Lgs. n. 248/2006), la Provincia provvede al corrispettivo dovuto all'Affidatario previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante l'avvenuta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sul versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali dei dipendenti. In caso contrario la Provincia sospenderà il pagamento del corrispettivo sino a quando l'Affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'Affidatario non può opporre eccezioni alla Provincia e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni.

5. L'inosservanza degli obblighi previsti al presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante.

ART. 13
Corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'effettuazione del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni indicate agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sarà versato dall'Amministrazione appaltante entro 90 giorni dalla data della presentazione di regolari fatture di importo pari a ogni singolo lotto aggiudicato, previo benestare del Dirigente del Servizio, osservate le disposizioni di legge in vigore, mediante mandati di pagamento esigibili presso il Tesoriere della Provincia. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto tramite bonifico bancario, accreditando l'importo sul conto corrente indicato dall'impresa aggiudicataria.

2. In caso di svolgimento del secondo turno di votazione il prezzo di aggiudicazione del servizio è incrementato:

a) del 10 per cento per i lotti I e II;
b) del 25 per cento per il lotto III;
c) del 15 per cento per il lotto IV.

3. Il corrispettivo in denaro di cui al comma 1 è comprensivo di qualsiasi altro onere che l'impresa aggiudicataria sosterrà per lo svolgimento del servizio.

ART. 14
Validità dell'offerta

1. L'offerente potrà svincolarsi in caso di mancata stipula del contratto entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione.

ART. 15
Segreto d'ufficio ed obbligo di riservatezza

1. L'impresa appaltatrice e i suoi dipendenti sono tenuti all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti la Provincia. L'impresa appaltatrice è tenuta a rendere edotti di tale obbligo i propri dipendenti.

2. Per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza circa i dati personali di cui si venga eventualmente a conoscenza, si richiama l'impresa appaltatrice al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 16
Penalità per inadempimento

1. Qualora il servizio non venga espletato in conformità al presente capitolato, oppure non vengano fornite, in tempo utile o comunque entro i termini fissati, la documentazione e le certificazioni richieste dall'Amministrazione appaltante, o non venga data esecuzione alle prescrizioni del personale di sorveglianza, la medesima Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale, da detrarsi, nel rispetto della normativa fiscale, direttamente dal corrispettivo di cui al precedente art. 13, proporzionata all'entità dell'inadempimento, compresa fra un minimo del 10% ed un massimo del 30% del corrispettivo spettante all'impresa.

2. In caso di particolare gravità o di reiterazione degli inadempimenti, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, dandone avviso all'impresa appaltatrice con semplice lettera raccomandata e di procedere all'escussione della cauzione definitiva per il risarcimento dei danni.

3. L'applicazione della penale prevista al punto 1 o la risoluzione anticipata del contratto prevista al punto 2, non esonerano comunque l'impresa appaltatrice dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

4. La consegna ai comuni, entro il termine fissato, dei manifesti di convocazione dei comizi e la predisposizione, stampa, confezionamento e consegna di tutto il materiale per il turno di ballottaggio sono considerati adempimenti essenziali la cui mancanza costituisce grave inadempimento e comporta l'applicazione di una penale pari al 50% del corrispettivo complessivo, fermo restando quanto disposto dai punti 2 e 3.

ART. 17
Controllo e sorveglianza

1. Il controllo circa l'esatta osservanza delle norme contenute nel presente capitolato ed ogni altra eventuale questione che dovesse insorgere nell'attuazione del servizio è demandato alla Provincia.

2. L'impresa appaltatrice dovrà affidare la responsabilità circa il regolare, esatto e perfetto svolgimento del servizio a persona costantemente reperibile fino a conclusione del servizio stesso. Il nominativo di tale persona e le modalità per contattarla dovranno essere comunicati alla Provincia entro tre (3) giorni dalla data di stipulazione del contratto. Eventuali variazioni dovranno essere segnalate per iscritto entro 24 ore dal loro verificarsi.

3. La Provincia si riserva il diritto di esercitare la sorveglianza sul personale addetto al servizio, al fine di verificare la perfetta esecuzione del servizio stesso.

ART. 18
Norme che regolano l'asta pubblica

1. L'appalto verrà regolato dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, "Disciplina

dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e dal relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg..

ART. 19
Risoluzione del contratto

1. La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto del servizio in oggetto dandone preavviso scritto all'impresa aggiudicataria con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima del termine di risoluzione, nonché di affidare il servizio di cui al presente capitolato speciale d'oneri ad altro soggetto ritenuto idoneo, fatto salvo il diritto in capo alla medesima Provincia di richiedere all'impresa aggiudicataria inadempiente il risarcimento del danno ai sensi del codice civile e di procedere a incamerare la cauzione definitiva, nei seguenti casi:

a) qualora l'impresa aggiudicataria incorra in gravi ritardi o inadempimenti suscettibili di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'Amministrazione appaltante;
b) qualora l'impresa aggiudicataria si renda colpevole, nell'esecuzione del contratto, di frode, grave negligenza o contravvenzione agli obblighi e alle condizioni stabiliti nel capitolato;
c) in caso di cessione, di trasformazioni non autorizzate, di cessione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del codice civile in materia.

3. Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione, per quanto applicabili, alle previsioni di cui all'art. 27 della legge provinciale n. 23 del 1990.

ART. 20
Domicilio legale

1. L'appaltatore elegge domicilio legale per tutti gli effetti del contratto presso la sede della Amministrazione appaltante.

ART. 21
Norme di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, all'art. 1667 del codice civile e alle consuetudini locali.

ART. 22
Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico della impresa appaltatrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che per legge competono all'Amministrazione appaltante.

ART. 23
Controversie tra l'amministrazione appaltante e l'impresa aggiudicataria

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'impresa aggiudicataria, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

ART. 24
Struttura competente

1. Con l'espressione "Provincia" utilizzata nel presente capitolato si intende il Servizio Segreteria della Giunta ed elettorale.